

Convenzione quadro su un progetto sperimentale di tirocini

L'E.B.E.R. nella persona del suo Presidente Dr. Agostino Benassi,
l'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia Romagna, nella persona del suo Direttore
Dr. Andrea Stuppini,

visto l'art. 9, commi 14, 15, 16 e 17, della Legge 19 luglio 1993, n. 236,

visto l'art. 4 della Legge Regionale 25 novembre 1996, n. 45,

visto l'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196,

considerata l'opportunità di organizzare un progetto di tirocini per favorire
l'ambientamento dei lavoratori in cerca di occupazione nelle imprese, con par-
ticolare riguardo ai giovani in cerca della prima collocazione professionale,

considerata l'opportunità di verificare forme di applicazione dell'art. 9,
commi 14, 15, 16 e 17, della Legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'art. 4 della
Legge Regionale 25 novembre 1996, n. 45, nonché dell'art. 18 della Legge 24
giugno 1997, n. 196,

stipulano la seguente Convenzione

1. Le parti dichiarano di voler concordemente promuovere la realizzazione di soggiorni formativi in attuazione dell'art. 9, comma 16, lettera b), della Legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'art. 4 della Legge Regionale 25 novembre 1996, n. 45 e dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, per agevolare le scelte professionali delle persone in cerca di occupazione, favorendone l'ambientamento nelle realtà imprenditoriali e l'acquisizione di esperienze professionali.
2. Le parti si impegnano a rivedere immediatamente questa convenzione qualora ciò sia imposto o suggerito da nuove norme di legge che dovessero essere emanate in proposito.
3. L'E.B.E.R. si impegna con propria assistenza tecnica a verificare se e quali imprese siano interessate ad esperienze di soggiorni formativi, favorendo anche il sorgere di specifiche sensibilità.
4. L'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia Romagna si impegna a verificare se e come si possa far sorgere analoga sensibilità nelle persone in cerca di occupazione, in particolare, nei giovani.
5. Le parti stipulanti dichiarano che i soggiorni formativi devono essere rivolti a sperimentare nuove modalità di orientamento e formazione tramite la diretta esperienza sul luogo di lavoro, per l'acquisizione di competenze aggiuntive e per favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta di lavoro.

6. Le parti dichiarano di voler sperimentare anche modelli di apprendimento e azioni standardizzate di orientamento che privilegino l'esperienza diretta, consentendo ai tirocinanti di ambientarsi nella realtà aziendale ed alle imprese di verificarne le potenzialità.
 7. Le parti dichiarano che la presente intesa ha carattere sperimentale e sono disponibili a rivedere gli accordi e le specifiche modalità organizzative qualora ciò sia suggerito dalla prassi applicativa.
 8. Le parti riservano a successive e specifiche valutazioni la migliore realizzazione dei progetti, sulla base dei principi generali stabiliti da questa convenzione.
 9. Salvo più specifiche determinazioni, il progetto contemplerà una fase di selezione delle imprese e dei tirocinanti, iniziative orientative a favore dei soggetti partecipanti, la verifica dell'andamento del soggiorno formativo tramite l'intervento del tutor. Contemplerà inoltre un riscontro specifico sui risultati dell'esperienza, con la considerazione delle valutazioni dell'impresa, del tutor e del tirocinante.
 10. Gli aspetti attuativi dei singoli tirocini, nonché l'adempimento degli altri oneri di legge, saranno disciplinati da una apposita convenzione tra l'Agenzia per l'Impiego dell'Emilia Romagna, l'E.B.E.R., la singola impresa e il tirocinante.
 11. L'Agenzia offre la propria assistenza tecnica per la banca dati al fine di favorire l'incrocio delle domande e delle offerte dei tirocini, e mette a disposizione il relativo software di gestione.
 12. L'E.B.E.R., con decisione propria, si impegna a corrispondere direttamente o a far corrispondere da Enti del proprio sistema appositamente convenzionati, un'indennità pari a L. 100.000 settimanali pro-capite a favore di personale tirocinante avviato presso imprese artigiane, in base alla presente convenzione. L'indennità verrà erogata per tirocini di durata sino a 3 mesi e sarà corrisposta per la fase d'avvio della convenzione fino ad un totale di 500 tirocini.
 13. La presente convenzione ha durata semestrale a decorrere dalla data di stipula; in ogni caso, le parti si impegnano a valutare congiuntamente l'esperienza dopo tre mesi dalla data di stipula, anche al fine di un rinnovo, che dovrà comunque avvenire in forma espressa.
- Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, 23 febbraio 1998

E.B.E.R. - Ente Bilaterale Emilia Romagna
Agenzia per l'Impiego dell'Emilia Romagna

23/2/98

Allegato

L'E.B.E.R., con decisione propria, si impegna a corrispondere un contributo pari a L. 300.000 per ogni progetto di tirocinio ai tutor individuati nell'ambito dei centri di formazione riconosciuti e designati dall'Ente; l'impresa potrà richiedere, per iscritto, una struttura diversa da quella assegnata. Per ogni progetto di tirocinio che perverrà ad E.B.E.R. verrà riconosciuto un contributo pari a L. 300.000 all'impresa che lo presenta.

Le indennità sopra richiamate verranno erogate per tirocini di durata fino a 3 mesi e saranno corrisposte per la fase d'avvio della convenzione fino ad un totale di 500 tirocini.

CNA
CONFARTIGIANATO
CASA
CLAAI

CGIL
CISL
UIL